

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2349/95 della Commissione, del 6 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/95 per quanto riguarda la presentazione di titoli senza prefissazione della restituzione.....** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2350/95 della Commissione, del 6 ottobre 1995, che deroga al regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità** 2
- ★ **Regolamento (CE) n. 2351/95 della Commissione, del 6 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2352/95 della Commissione, del 6 ottobre 1995, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese** 4
- Regolamento (CE) n. 2353/95 della Commissione, del 6 ottobre 1995, relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione
 14- Regolamento (CE) n. 2354/95 della Commissione, del 6 ottobre 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....
 15- Regolamento (CE) n. 2355/95 della Commissione, del 6 ottobre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
 17

Commissione

95/404/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 luglio 1995, relativa ad un procedimento pertinente all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio (Swissair/Sabena) ⁽¹⁾** 19

95/405/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 2 ottobre 1995, che modifica la decisione 95/301/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia ⁽¹⁾** 29

95/406/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 5 ottobre 1995, che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone** 30

95/407/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 6 ottobre 1995, che stabilisce il bilancio di previsione della Comunità per la produzione e il consumo nonché le importazioni e le esportazioni di banane per il 1995** 32

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2319/95 della Commissione, del 2 ottobre 1995, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (GU n. L 234 del 3. 10. 1995)** 34

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2349/95 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 1995**

che modifica il regolamento (CE) n. 1488/95 per quanto riguarda la presentazione di titoli senza prefissazione della restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

« 6. L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica ai titoli contemplati dal presente articolo.

considerando che, nel caso dei titoli d'esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, menzionati all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione⁽³⁾, le disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁵⁾, non si applicano e che, pertanto, occorre derogarvi con effetto dalla data di entrata in applicazione di detto articolo 5;

Il titolo in questione viene presentato dall'interessato direttamente all'organismo incaricato del pagamento della restituzione all'esportazione. Quest'ultimo provvede alla necessaria imputazione e alla vidimazione del titolo stesso ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 2350/95 DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1995****che deroga al regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la definizione delle categorie di operatori e i requisiti per il rilascio dei titoli di importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 ha stabilito dei criteri per l'ammissione degli operatori alla categoria C e in particolare, nel caso di una nuova domanda di assegnazione, l'obbligo di aver utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnato per l'anno nel corso del quale viene presentata la domanda di assegnazione; che per il primo anno di applicazione di questa disposizione è opportuno differire di un mese il termine per la presentazione della prova del rispetto di tale requisito, nonché differire altresì la data limite fissata per talune comunicazioni;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino immediatamente in vigore,

tenuto conto dei termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, le domande di assegnazione annua per il 1996 da parte degli operatori della categoria C devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 1995. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 10 novembre 1995, il volume totale dei quantitativi richiesti. Esse informano gli operatori dei quantitativi loro assegnati entro il 27 novembre 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 2351/95 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 9, 13 e 25,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ;

considerando che, in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1445/95, si è constatato che, per evitare di compromettere la corretta gestione del mercato, è necessario abbreviare il periodo di validità dei titoli di esportazione e aumentare l'importo della cauzione per tutti i prodotti del settore delle carni bovine ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente :

« Articolo 9

La cauzione relativa ai titoli di esportazione è di :

- a) 65 ECU per capo per gli animali vivi,
 - b) 44 ECU per 100 chilogrammi per i prodotti di cui al codice 0201 30 00 100 della nomenclatura dei prodotti per le restituzioni all'esportazione,
 - c) 24 ECU per 100 chilogrammi, peso netto, per gli altri prodotti ».
- 2) All'articolo 8, paragrafo 1, i termini « quinto mese » sono sostituiti dai termini « quarto mese ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1995.

Esso si applica ai titoli di esportazione con prefissazione della restituzione la cui domanda è stata presentata a partire dal 9 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

REGOLAMENTO (CE) N. 2352/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1995

che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel febbraio 1994, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), per conto dell'impresa Rhône-Poulenc SA, l'unico produttore comunitario di cumarina.

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato originario della Repubblica popolare cinese e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

- (2) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC ex 2932 21 00 ed ha aperto un'inchiesta.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il denunziante in merito all'apertura del procedimento e ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

- (4) La maggior parte degli importatori noti e alcuni utilizzatori hanno presentato le loro osservazioni per iscritto e hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.

- (5) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto informazioni dettagliate dal produttore comunitario denunziante e dalla maggior parte degli importatori comunitari. Soltanto uno dei cinque produttori/esportatori contattati, la Tianjin No 1 Perfumery, ha risposto alla richiesta di informazioni della Commissione; la risposta si è tuttavia rivelata in gran parte incompleta e, in numerosi punti, illeggibile.

- (6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto indagini nelle sedi delle imprese seguenti :

a) Produttore comunitario :

— Rhône-Poulenc SA, Courbevoie, Francia.

b) Importatori indipendenti nella Comunità :

— Paul Kaders GmbH, Amburgo, Germania,

— Adrian SA, Marsiglia, Francia,

— Irish Flavours and Fragrances Ltd, Drogheda, Irlanda,

— Moelhausen Trading Srl, Milano, Italia,

— International Flavours and Fragrances IFF (Nederland) B.V. Hilversum, Paesi Bassi,

— Impex Química SA, Barcellona, Spagna,

— Amalgamated Metal Corporation Ltd, Londra, Regno Unito,

— Fuerst Day Lawson Ltd, Londra, Regno Unito.

- (7) Poiché gli Stati Uniti d'America sono stati utilizzati come paese di riferimento per calcolare il valore normale (vedi considerando 15), la Commissione ha svolto indagini nella sede della Rhône-Poulenc Inc., il produttore statunitense di cumarina.

- (8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994 (« periodo dell'inchiesta »).

B. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA E PRODOTTO SIMILE**1. Descrizione del prodotto in oggetto**

- (9) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è la cumarina, una polvere cristallina biancastra dall'odore caratteristico di fieno appena tagliato. Esso è impiegato

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. C 138 del 20. 5. 1994, pag. 9.

principalmente come sostanza chimica aromatica e come fissante nella preparazione di composti profumati, che sono utilizzati nella produzione di detersivi, cosmetici e profumi.

- (10) La cumarina, in origine un prodotto naturale ottenuto dalle falve tonka, è attualmente prodotto sinteticamente. Essa può essere ottenuta attraverso un processo di sintesi, partendo dal fenolo per ottenere l'aldeide salicilica (reazione di Perkin) o attraverso la sintesi dall'ortocresolo (reazione di Raschig). La caratteristica chimica e fisica principale della cumarina è la sua purezza, determinata dal punto di fusione. La cumarina di qualità standard, immessa in commercio in Europa, presenta un punto di fusione che varia da 68 a 70 °C e che corrisponde ad una purezza del 99 %.

2. Prodotto simile

- (11) La Commissione ha appurato che la cumarina prodotta dall'industria comunitaria e dal produttore statunitense, che sono società collegate, è paragonabile per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali, l'applicazione e l'impiego a quella prodotta dalla Repubblica popolare cinese ed esportata nella Comunità. In particolare, l'industria comunitaria e il produttore statunitense, che utilizzano la stessa materia prima e lo stesso processo produttivo, producono cumarina le cui caratteristiche, riguardo al punto di fusione, sono estremamente simili a quelle della cumarina cinese. In effetti, le fatture di vendita della cumarina cinese indicano un punto di fusione minimo di 69 °C, mentre il prodotto della Rhône-Poulenc presenta un punto di fusione compreso tra 68 e 70 °C. Di conseguenza, visto che il punto di fusione è l'indicatore della purezza, è possibile dedurre che la purezza della cumarina cinese è pari a quella del prodotto della Rhône-Poulenc. Inoltre, la cumarina cinese e quella della Rhône-Poulenc, sono utilizzate per le stesse applicazioni, ossia per la preparazione di composti profumati.
- (12) Gli importatori e gli utenti della cumarina hanno affermato che la cumarina cinese e quella della Rhône-Poulenc non possono essere considerate prodotti simili. In particolare, essi hanno sostenuto che la cumarina cinese è prodotta a partire da una materia prima diversa, l'ortocresolo invece del fenolo, e con un processo produttivo diverso, la reazione di Raschig invece della reazione di Perkin. Di conseguenza, la cumarina cinese sarebbe di qualità inferiore rispetto al prodotto della Rhône-Poulenc e non potrebbe essere utilizzata per tutte le applicazioni di quest'ultimo. Inoltre, a causa degli insufficienti controlli cinesi sulla qualità, l'odore, caratteristica principale per quanto riguarda l'impiego del prodotto, a volte si rivelerebbe incoerente persino tra partite dello stesso produttore oppure differente rispetto al campione. È stato quindi affermato che queste differenze, in alcuni casi, potrebbero rendere il prodotto inadatto ai fini per cui esso è stato acquistato.

La Commissione ha appurato che i due prodotti possono essere utilizzati e sono stati utilizzati senza distinzioni per quanto riguarda la maggior parte delle applicazioni, con l'unica eccezione delle formule dei profumi, per le quali la maggior parte degli utenti ha chiesto la cumarina della Rhône-Poulenc. Tuttavia, questo impiego rappresenta soltanto una parte minima del consumo totale di cumarina. Di conseguenza, i due prodotti sembravano quasi perfettamente intercambiabili, come è stato ulteriormente confermato dalla sostituzione sistematica della cumarina della Rhône-Poulenc con quella cinese nella produzione di composti profumati nella Comunità (vedi considerandi 27 e 35). Le differenze qualitative non hanno inciso sulla definizione del prodotto simile, poiché non è stato possibile tracciare una netta distinzione tra i due prodotti per quanto riguarda l'impiego e la percezione da parte degli utilizzatori, con l'unica eccezione delle formule per i profumi. La Commissione, di conseguenza, ritiene che la cumarina prodotta e venduta dall'industria comunitaria sia un prodotto simile a quella ottenuta nella Repubblica popolare cinese e da essa esportata nella Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (13) La società denunziante era l'unico produttore di cumarina nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, dato che essa rappresentava la totalità della produzione comunitaria, è stata considerata « industria comunitaria » ai fini dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

D. DUMPING

1. Valore normale

- (14) Per determinare il valore normale della cumarina prodotta nella Repubblica popolare cinese, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la Repubblica popolare cinese non è un paese a economia di mercato. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale è stato determinato in base al valore in un paese a economia di mercato (paese analogo). Il denunziante ha proposto di scegliere gli Stati Uniti d'America come paese analogo per la determinazione del valore normale. Dal canto loro, gli importatori interessati non hanno ritenuto adeguata la scelta degli Stati Uniti in quanto nel paese esiste un unico produttore di cumarina, che è tra l'altro collegato alla Rhône-Poulenc SA. Di conseguenza, essi hanno proposto di scegliere l'India come paese analogo, affermando che la tecnologia di produzione e gli standard relativi al prodotto in India sono simili a quelli della Repubblica popolare cinese e che inoltre la competitività interna è sufficiente.

Secondo i dati forniti durante l'inchiesta, l'India, gli Stati Uniti d'America e il Giappone sono i paesi a economia di mercato che fabbricano cumarina al di fuori della Comunità. La Commissione ha chiesto all'unico produttore conosciuto indiano di cumarina di cooperare al presente procedimento anti-dumping e ha inviato un questionario a tal fine. Il produttore ha tuttavia rifiutato di fornire le informazioni richieste. Anche l'unico produttore giapponese conosciuto è stato contattato, senza tuttavia ottenere risposta. Di conseguenza, gli Stati Uniti erano l'unico paese ad economia di mercato che potesse essere considerato un paese analogo.

- (15) Il produttore statunitense, la Rhône-Poulenc Inc., impiega lo stesso processo produttivo della Rhône-Poulenc SA, utilizzando il fenolo come materia prima per ottenere l'aldeide salicilica e in seguito la cumarina. La Rhône-Poulenc SA ha abbandonato la reazione di Raschig, ancora in uso in Cina, a favore di quella di Perkin circa quarant'anni fa, per la maggiore efficienza in termini di costi di quest'ultimo processo. In effetti, è necessaria una quantità inferiore di fenolo, rispetto all'ortocresolo, per ottenere una unità di cumarina; inoltre, durante il periodo dell'inchiesta, è stato appurato che il prezzo del fenolo era in genere inferiore a quello dell'ortocresolo.

Il fenolo e l'ortocresolo sono materie prime facilmente reperibili sul mercato mondiale e quindi l'accesso alle materie prime in Cina e nel paese di riferimento è comparabile.

Inoltre, il fatto che l'impresa Rhône-Poulenc Inc. sia collegata alla denunziante non ha influenzato la determinazione del valore normale, il quale si basa sui prezzi ai quali la cumarina è venduta dalla Rhône-Poulenc sul mercato statunitense. È stato appurato che, nonostante l'esistenza di un unico produttore di cumarina negli Stati Uniti, la concorrenza è particolarmente aspra come dimostrato dall'elevato volume di prodotti importati; durante il periodo dell'inchiesta, la Cina, principale esportatore di cumarina negli Stati Uniti, aveva una quota notevole del mercato statunitense e le autorità USA avevano aperto un procedimento antidumping contro queste importazioni.

Infine, il volume della produzione e quello delle vendite sul mercato interno del produttore statunitense si sono rivelati ampiamente rappresentativi, essendo di dimensioni paragonabili alle esportazioni cinesi verso la Comunità. Di conseguenza, la Commissione ha scelto gli Stati Uniti come paese analogo e ha basato il calcolo del valore normale sui dati forniti dal produttore statunitense e verificati da un'inchiesta in loco.

- (16) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale in modo appropriato ed equo nel paese

analogo selezionato, un gruppo di importatori interessati ha sottolineato il fatto che l'impianto della Rhône-Poulenc negli Stati Uniti, pur essendo destinato alla produzione di un'ampia gamma di sostanze chimiche, durante il periodo dell'inchiesta ha prodotto soltanto cumarina. Di conseguenza, l'incidenza dei costi fissi unitari sul costo di produzione sarebbe molto più alta. Nella verifica è stato accertato che l'impianto della Rhône-Poulenc non era stato progettato per la produzione di un'ampia serie di prodotti, come è stato sostenuto. Questa argomentazione non è inoltre pertinente quando il valore normale si basa sui prezzi di vendita.

Tuttavia, l'inchiesta ha dimostrato che i costi di produzione per unità sono sensibilmente aumentati dal 1992, in seguito alla diminuzione del tasso di sfruttamento della capacità a un livello straordinariamente basso per quanto riguarda gli impianti per la produzione di cumarina e di aldeide salicilica. Indipendentemente dalla causa del calo, per stabilire il valore normale, la Commissione ha deciso di calcolare il costo di produzione per unità sulla base di un livello di produzione che corrisponde a quello utilizzato internamente dall'impresa per fissare il costo standard. A tali condizioni, i prezzi di vendita sul mercato interno permettevano di recuperare tutti i costi adeguatamente ripartiti e quindi le vendite sul mercato interno erano realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali.

- (17) Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettere a), punto i) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale è stato stabilito sulla base del prezzo franco fabbrica medio della cumarina venduta sul mercato statunitense durante il periodo dell'inchiesta.

2. Prezzi all'esportazione

- (18) Il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base del prezzo realmente pagato per il prodotto esportato dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità.
- (19) Poiché nessun esportatore cinese di cumarina ha collaborato, il prezzo all'esportazione si è basato sui dati forniti dagli importatori di cumarina cinese che hanno collaborato. Ai fini della determinazione preliminare, non sono state prese in considerazione le esportazioni di cumarina originaria della Cina e venduta attraverso operatori con sede a Hong Kong. Poiché la Commissione non conosce l'aumento applicato da questi operatori, non è possibile ricostruire il prezzo fob all'esportazione in Cina, necessario per il confronto. Di conseguenza, per la determinazione preliminare, il prezzo all'esportazione si è basato esclusivamente sui prezzi della cumarina direttamente esportata dalla Cina nella Comunità, che rappresentava oltre il 60 % del totale delle esportazioni cinesi nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.

3. Confronto

- (20) Il valore normale è stato messo a confronto con i prezzi all'esportazione sulla base di ogni singola transazione commerciale al livello fob e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha preso in considerazione le differenze relative alla comparabilità dei prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (21) In considerazione del fatto che le esportazioni cinesi erano vendute principalmente a importatori che svolgevano la funzione di rivenditori, per effettuare il confronto allo stesso stadio commerciale, il valore normale è stato basato sui prezzi di vendita a livello dei distributori applicati negli Stati Uniti dalla Rhône-Poulenc Inc.

Per i prezzi all'esportazione, sono stati applicati gli adeguamenti relativi alle spese di vendita. I costi del nolo marittimo e, dove opportuno, le spese di assicurazione per il trasporto, sono stati dedotti dai prezzi all'esportazione per ottenere i prezzi fob alla frontiera cinese.

Per quanto riguarda il valore normale, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto delle differenze nelle caratteristiche fisiche (vedi considerando 22) e i costi del credito. Non sono stati effettuati adeguamenti per quanto riguarda il trasporto interno e le spese di carico per trasformare il valore normale dal livello franco fabbrica al livello fob, poiché tali costi erano irrilevanti.

- (22) Gli importatori e gli utenti hanno sostenuto che erano necessari adeguamenti per quanto riguarda le differenze fisiche per tener conto dei costi inerenti al controllo di qualità sostenuti dagli operatori e dagli utenti finali e i costi collegati al materiale non conforme al campione che è stato rifiutato e che i produttori cinesi non hanno voluto riprendere. Per quanto riguarda la determinazione provvisoria, la Commissione non ha accettato l'importo dell'adeguamento richiesto per le differenze fisiche, perché quasi tutte le prove fornite non potevano essere collegate con certezza assoluta ai costi del controllo di qualità o perché non era stata fornita nessuna prova.

La Commissione tuttavia ha ritenuto fondata la richiesta di adeguamento per quanto riguarda le differenze fisiche in ragione delle applicazioni leggermente più limitate della cumarina cinese rispetto a quella fabbricata dalla Rhône-Poulenc SA e della Rhône-Poulenc Inc. (vedi considerando 12). In mancanza di altri dati attendibili, l'adeguamento in questione, per quanto riguarda la determinazione preliminare, è stato basato sulla differenza tra il prezzo di vendita sul mercato interno praticato dalla Rhône-Poulenc SA nella Comunità e il prezzo cif all'importazione nella Comunità, dazio corrisposto, del prodotto originario della Cina nel 1988. Si

è ritenuto opportuno scegliere il 1988 perché i dati in possesso della Commissione indicano che in quel periodo gli esportatori cinesi non avevano ancora adottato la politica dei prezzi che ha condotto all'inchiesta in corso. Il cambiamento è avvenuto nel 1990, quando la quota di mercato della cumarina cinese ha registrato improvvisamente un notevole aumento rispetto alla quota del 21,3 % del 1988. In effetti, tra il 1988 e il 1990 il prezzo all'importazione della cumarina cinese è calato del 20 % ed è rimasto praticamente allo stesso livello fino al 1992. Tra il 1990 e il 1992, la quota di mercato della Cina ha ancora registrato aumenti annuali rilevanti. Di conseguenza, la differenza di prezzo nel 1988 è stata considerata un indicatore corretto della differenza del valore di mercato tra la cumarina della Rhône-Poulenc SA e quella cinese. Dato che la cumarina prodotta dalla Rhône-Poulenc Inc. è identica a quella della Rhône-Poulenc SA, questa differenza del valore di mercato si applica anche al prodotto statunitense. A questo proposito, va tuttavia sottolineato che è ampiamente riconosciuto che la qualità della cumarina cinese è sensibilmente migliorata negli ultimi anni. Tuttavia, visto che la qualità è ancora percepita come inferiore rispetto a quella della Rhône-Poulenc, è stata applicata una detrazione. Per quanto riguarda quindi la determinazione preliminare, il valore normale è stato ridotto dell'importo corrispondente alla differenza di prezzo succitata.

4. Margine di dumping

- (23) Il valore normale così determinato è stato confrontato con i prezzi all'esportazione, sulla base di ogni singola transazione commerciale dopo l'applicazione di tutti gli adeguamenti necessari. L'esame preliminare dei fatti indica che le importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese erano oggetto di dumping. Per gli esportatori cinesi considerati complessivamente, è stato determinato un unico margine di dumping superiore al 50 % del prezzo all'importazione cif, dazio non corrisposto.

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (24) Riguardo al calcolo del volume delle importazioni di cumarina originaria della Cina e quindi del consumo comunitario e delle quote di mercato, alcuni importatori hanno sostenuto che il codice NC ex 2932 21 00, nel quale rientra il prodotto sotto inchiesta, non comprende soltanto la cumarina ma anche la metilcumarina e l'etilcumarina, che presentano proprietà e formule chimiche diverse da quelle della cumarina e che non sono intercambiabili rispetto a questi ultimi. Di conseguenza, essi hanno sostenuto che i dati Eurostat relativi alle importazioni, che si riferiscono al codice succitato sotto il quale sono state registrate

331 t di importazioni dalla Cina nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, comprenderebbero anche le importazioni di metilcumarina e di etilcumarina e che pertanto il volume delle importazioni e la quota di mercato della cumarina originaria della Repubblica popolare cinese sarebbero sopravvalutati. Le fatture fornite dagli importatori che hanno collaborato all'inchiesta indicano importazioni pari a 307 t di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Questa cifra rappresenta il 92,7 % delle importazioni registrate da Eurostat sotto il codice NC ex 2932 21 00. Dato che non tutti gli importatori di cumarina hanno collaborato, è possibile dedurre che le importazioni reali si avvicinano alla cifra di 331 t. Di conseguenza, durante il periodo dell'inchiesta le eventuali importazioni di metilcumarina e di etilcumarina devono essere state marginali. Una conclusione simile può essere applicata anche per il 1992 e il 1993. All'inizio del periodo in esame, nel 1990, le importazioni di cumarina determinate sulla base dei dati forniti dagli importatori che hanno collaborato, ammontavano a 135 t. Rispetto alla cifra Eurostat di 199 t per lo stesso anno, la differenza è nettamente superiore e può essere spiegata con il fatto che alcuni importatori che non hanno collaborato sono stati particolarmente attivi nel 1990. In mancanza di dati concreti relativi alle importazioni di metilcumarina e di etilcumarina nel periodo in esame, ai fini della determinazione preliminare, la Commissione per stabilire l'andamento delle importazioni cinesi e di conseguenza il consumo e la quota di mercato, ha considerato che le cifre Eurostat registrate sotto il codice NC ex 2932 21 00 riguardassero esclusivamente la cumarina. In tal modo è stata fatta una stima più cauta del tasso dell'aumento degli indicatori in questione, rispetto a un approccio basato esclusivamente sulle fatture degli importatori che hanno collaborato.

- (25) Poiché l'industria comunitaria è costituita da un'unica società, per motivi inerenti alla riservatezza il presente regolamento non contiene cifre assolute concernenti l'industria comunitaria o altre cifre che permetterebbero di calcolare dati riservati.

2. Consumo apparente sul mercato comunitario

- (26) Il consumo apparente di cumarina nella Comunità si basa sulle vendite sul mercato interno dell'industria comunitaria alle quali sono stati aggiunte le importazioni al netto delle riesportazioni. Il consumo apparente di cumarina così calcolato è sceso leggermente, con un calo inferiore al 10 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. Durante il periodo in esame il consumo apparente ha subito delle fluttuazioni, con un aumento considerevole dal 1990 al 1991 e un forte calo tra il 1991 e il 1992. Si osserva una tendenza al rialzo tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.

3. Volume e quota di mercato delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese

- (27) Le importazioni oggetto di dumping originarie della Cina sono costantemente aumentate da 199 t nel 1990 a 331 t durante il periodo dell'inchiesta, con un aumento del 66 % durante il periodo in esame.
- (28) In seguito alla contrazione del mercato comunitario durante il periodo in esame e al costante aumento del volume delle importazioni cinesi la quota di mercato della cumarina cinese è aumentata ancor più nettamente del volume delle importazioni. La quota di mercato ha infatti avuto un aumento costante e tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta è più che raddoppiata.

4. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

- (29) I dati forniti nella risposta al questionario inviato alla Rhône-Poulenc SA e a quelli inviati agli importatori, hanno dimostrato che i prezzi della cumarina originaria della Repubblica popolare cinese sono stati costantemente inferiori ai prezzi della cumarina del produttore comunitario a partire dal 1990, ovvero dall'inizio del periodo in esame. Per quanto riguarda il periodo dell'inchiesta, la sottoquotazione è stata calcolata come la differenza tra i prezzi di vendita della cumarina importata dalla Cina, sulla base di ogni singola transazione commerciale, e il prezzo di vendita medio ponderato del produttore comunitario allo stesso stadio commerciale, ossia a livello degli utenti. Questa differenza, espressa in termini di percentuale del prezzo del produttore comunitario, corrisponde a una percentuale del 28,7 % per il periodo dell'inchiesta.

5. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione totale

- (30) La produzione di cumarina da parte del produttore comunitario è scesa del 56,3 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. Un primo calo significativo è avvenuto tra il 1990 e il 1992 quando il livello della produzione è stato più che dimezzato. La produzione è aumentata leggermente nel 1993, ma tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta è stato registrato un ulteriore calo del 10 %.

b) Capacità produttiva e sfruttamento degli impianti

- (31) La capacità produttiva è stata determinata in base alla produzione mensile più elevata degli ultimi dieci anni moltiplicata per 11 mesi lavorativi. Su questa base, la capacità produttiva è stata costante durante il periodo in esame. Lo sfruttamento degli impianti è tuttavia sceso del 56 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta.

c) **Volume delle vendite**

- (32) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità si sono più che dimezzate tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta.

d) **Occupazione**

- (33) Il numero delle persone occupate nel settore della produzione di cumarina è calato di oltre il 50 % durante il periodo in esame, in misura conforme al calo del volume della produzione.

e) **Scorte**

- (34) Durante il periodo in esame, il volume delle scorte è sceso, mantenendo in tal modo un rapporto relativamente stabile con il volume totale delle vendite.

f) **Quota di mercato dell'industria comunitaria**

- (35) La quota di mercato dell'industria comunitaria si è ridotta di oltre la metà tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta.

g) **Andamento dei prezzi netti di vendita dell'industria comunitaria**

- (36) I prezzi di vendita del produttore comunitario sul mercato comunitario sono aumentati di circa il 9 % tra il 1990 e il 1992, per scendere in seguito gradualmente fino a raggiungere il livello dei prezzi del 1990 durante il periodo dell'inchiesta.

h) **Redditività**

- (37) Il brusco calo della produzione subito dal produttore comunitario, provocato dalla diminuzione delle vendite nella Comunità, ha avuto effetti negativi sulla redditività del settore della cumarina. Il produttore comunitario ha cercato di mantenere i prezzi al livello del 1990, mentre i suoi costi unitari aumentavano di circa il 20 %, principalmente a causa del calo del coefficiente di sfruttamento degli impianti. Di conseguenza, mentre il settore della cumarina era ancora redditizio fino al 1991, la situazione finanziaria si è progressivamente deteriorata a partire dal 1992 e fino al periodo dell'inchiesta, quando le perdite erano comprese tra il 5 % e il 10 % del fatturato.

6. Conclusioni relative al pregiudizio

- (38) In un mercato già in crisi, il produttore comunitario ha subito una considerevole diminuzione della sua quota di mercato e ha cercato di affrontare la situazione riducendo il prezzo di vendita sino a un livello ancora sufficiente per coprire almeno i costi di esercizio. Tuttavia, il brusco crollo del volume delle vendite ha notevolmente influenzato il livello di sfruttamento degli impianti e ha provocato una

crescita significativa dei costi unitari di produzione. Di conseguenza, il produttore comunitario ha cominciato a registrare perdite a partire dal 1992.

È stato quindi concluso a titolo provvisorio che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Conseguenze delle importazioni oggetto di dumping

- (39) È possibile osservare che l'andamento delle vendite sul mercato interno del produttore comunitario e quello delle importazioni originarie della Cina erano in correlazione inversa durante il periodo in esame. Mentre le vendite del produttore comunitario calavano del 58,5 % sul mercato comunitario, le importazioni cinesi aumentavano del 66 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. Inoltre, la redditività della produzione di cumarina, che nel 1990 risultava ancora relativamente soddisfacente per il produttore comunitario, è gradualmente calata fino a diventare negativa a partire dal 1992. Il deterioramento della situazione finanziaria ha coinciso con una politica di sottoquotazione che gli esportatori cinesi hanno cominciato a praticare nel 1990 e che si è intensificata di anno in anno fino al periodo dell'inchiesta, quando il margine di sottoquotazione ha raggiunto il 28,7 %. In particolare, durante il periodo dell'inchiesta è stata registrata una notevole perdita quando le importazioni oggetto di dumping della Cina hanno raggiunto il più alto livello per quanto riguarda il volume, la quota di mercato e la sottoquotazione. Il produttore comunitario ha cercato di mantenere stabili i suoi prezzi, mentre doveva far fronte a costi unitari crescenti a causa delle norme più rigorose della legislazione in materia di protezione dell'ambiente, ma soprattutto a causa del fatto che i costi fissi dovevano essere distribuiti su un volume di produzione in continuo calo per l'impatto delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario.

Di conseguenza, a causa della pressione di importazioni a prezzi sempre più bassi, in quantitativi in costante aumento e oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta, nel 1992 i costi del produttore comunitario hanno superato i ricavi e sono state sostenute perdite, che si sono aggravate durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione quindi ritiene che esista un chiaro nesso di causalità tra il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Altri fattori

- (40) La Commissione ha inoltre valutato se il pregiudizio a danno dell'industria comunitaria possa essere stato provocato da fattori diversi rispetto alle importazioni oggetto di dumping. In particolare, essa ha esaminato la tendenza del consumo nella Comunità, l'andamento delle esportazioni nei paesi terzi e l'impatto delle importazioni dai paesi terzi, esclusa la Repubblica popolare cinese.
- (41) Il consumo comunitario, come indicato nel considerando 26, ha subito delle fluttuazioni durante il periodo in esame, calando di una percentuale inferiore al 10 % per l'intero periodo. Tuttavia, tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, quando la produzione di cumarina ha subito perdite sempre più consistenti, il consumo comunitario ha avuto una leggera ripresa. Di conseguenza, l'andamento generalmente negativo della domanda ha contribuito soltanto in misura marginale al pregiudizio a danno dell'industria comunitaria.
- (42) Per quanto riguarda le esportazioni dell'industria comunitaria nei paesi terzi, è stato constatato che tra il 1990 e il 1992 esse sono scese del 40,1 %, una percentuale nettamente inferiore a quella del calo delle vendite sul mercato interno. La differenza era ancora più marcata in termini assoluti. Le esportazioni tuttavia sono aumentate del 6 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta, ossia negli anni in cui la cumarina si rivelava un settore sempre meno redditizio. In tutto il periodo dell'inchiesta, le esportazioni sono comunque calate del 38,7 % mentre le vendite sul mercato interno, come indicato nel considerando 32, hanno avuto una diminuzione di oltre il 50 %. Una riduzione delle esportazioni ha dunque influenzato negativamente il livello di produzione dell'industria comunitaria e di conseguenza ha contribuito alle sue difficoltà finanziarie.
- (43) La Commissione ha inoltre esaminato l'evoluzione delle importazioni originarie dei paesi terzi, esclusa la Repubblica popolare cinese. In tale ambito essa ha rilevato che la quota di mercato delle importazioni da questi paesi, considerate complessivamente, è aumentata del 160 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. L'esame del volume delle importazioni da questi paesi, presi singolarmente, non ha rivelato alcuna tendenza distinta. La Russia e il Giappone sono gli esportatori principali dopo la Cina, con quantità tuttavia molto più ridotte di quest'ultima.

Le esportazioni di questi due paesi verso la Comunità rappresentavano meno del 4 % del mercato. A questo proposito, è stato osservato che durante il periodo dell'inchiesta i due paesi hanno esportato cumarina a prezzi leggermente più bassi di quelli della Repubblica popolare cinese. Tuttavia, anche se questi due paesi hanno contribuito al pregiudizio a danno dell'industria comunitaria, il loro contributo rimane limitato, dato il volume ridotto delle loro esportazioni rispetto a quello della Cina.

- (44) Alcuni importatori hanno sostenuto che il pregiudizio a danno della Rhône-Poulenc SA è stato provocato dall'inefficienza dell'impresa. Essi hanno fatto riferimento in particolare al notevole aumento dei costi di produzione unitari della cumarina della Rhône-Poulenc SA durante il periodo in esame e, in particolare, all'aumento dei costi generali per unità, che sono più che raddoppiati tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha esaminato questo argomento e ha determinato che l'aumento delle spese generali per unità è stato provocato dal fatto che questi costi, per loro natura costi fissi, hanno dovuto essere distribuiti su un volume di produzione sempre più ridotto, che è calato del 56,3 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, principalmente a causa delle importazioni cinesi oggetto di dumping. La Rhône-Poulenc SA si è tuttavia notevolmente impegnata per limitare i costi di produzione per unità, riducendo la forza lavoro attraverso un piano di licenziamenti e migliorando la resa dell'impianto, con la conseguente riduzione dei costi della materia prima. Non è quindi possibile accettare l'argomentazione secondo la quale l'industria comunitaria sarebbe inefficiente.
- (45) Gli importatori hanno inoltre dichiarato che la Rhône-Poulenc SA si era direttamente danneggiata con la sua politica dei prezzi, facendo riferimento, in particolare, all'aumento dei prezzi di vendita del 9,3 % che l'impresa ha applicato tra il 1990 e il 1992. La Commissione precisa che rientra nel normale comportamento commerciale di un'impresa cercare di coprire i suoi costi di produzione con i prezzi di vendita e che la Rhône-Poulenc SA ha seguito questa politica per quanto riguarda il settore della cumarina, la cui redditività si è tuttavia deteriorata dal 1990 e che ha registrato perdite nel 1992. La Rhône-Poulenc SA, poi, ha ridotto dello stesso importo i prezzi di vendita durante gli anni successivi, a causa delle pressioni esercitate dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, i cui prezzi erano scesi di una percentuale superiore al 10 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.
- (46) La Commissione ha determinato che, sebbene altri fattori possano aver avuto un impatto negativo sull'industria comunitaria, le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese, che hanno provocato la continua erosione della quota di mercato e la depressione dei prezzi, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni di carattere generale

- (47) Le misure antidumping hanno l'obiettivo di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare condizioni di concorrenza effettiva sul mercato comunitario, nell'interesse della Comunità. In tale ottica, la

Commissione ha preso in esame l'effetto delle misure antidumping sulla cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, tenendo conto degli interessi specifici dell'industria comunitaria e degli utilizzatori.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (48) In considerazione delle perdite finanziarie crescenti e continue, per quanto riguarda la produzione di cumarina, sofferte dall'industria comunitaria a causa delle importazioni oggetto di dumping, esiste il grave rischio che, in mancanza di interventi, l'impianto per la produzione di cumarina che già funziona ad un livello molto ridotto, sia definitivamente chiuso. In questo caso, la perdita di posti di lavoro non si limiterebbe alle persone direttamente impegnate nel processo di produzione della cumarina, ma coinvolgerebbe anche un numero più ampio di persone che partecipano alla produzione delle materie prime necessarie per la cumarina e agli altri processi produttivi collegati. Questi processi rischiano di non essere più competitivi qualora sostengano tutti i costi fissi che precedentemente potevano essere divisi con la cumarina.

3. Interesse degli utenti

- (49) La Commissione ha esaminato le possibili conseguenze di un aumento del prezzo della cumarina in seguito all'imposizione di un dazio antidumping sul prezzo dei composti profumati. La cumarina è solo una delle numerose fragranze che costituiscono un composto. L'inchiesta ha dimostrato che, per gli importatori che trasformano la cumarina, il tenore di cumarina in un composto si limita a una percentuale ridotta e raggiunge o supera il 10 % soltanto in pochissimi casi. L'incidenza quindi del costo della cumarina rispetto al costo di produzione di un composto profumato non supera, al massimo, alcuni punti percentuali. Di conseguenza, l'effetto di un aumento del prezzo della cumarina, provocato da un dazio antidumping, sul costo di produzione della maggior parte dei composti profumati, si rivelerebbe minimo. A maggior ragione, l'impatto sul prezzo finale dei prodotti, ossia dei detersivi, dei cosmetici e dei profumi in cui il composto profumato è incorporato, sarebbe del tutto trascurabile.
- (50) Gli importatori e i produttori di composti profumati hanno sostenuto che l'imposizione di un dazio antidumping sulla cumarina proveniente dalla Repubblica popolare cinese offrirebbe un vantaggio competitivo in termini di costi ai produttori con sede in paesi terzi, per i quali la cumarina cinese sarebbe disponibile senza dazi. In tal senso la Commissione sottolinea che nella situazione attuale i vantaggi relativi ai prezzi di cui godono gli utenti comunitari sono il risultato di pratiche commerciali sleali che provocano pregiudizio all'in-

dustria comunitaria. Gli utenti della cumarina, di conseguenza, non possono pretendere che una situazione di questo tipo sia mantenuta. Tuttavia, la Commissione ritiene che, a causa dell'incidenza irrilevante dei costi della cumarina sui prezzi di vendita della maggior parte dei composti profumati (come indicato nel considerando 49), sia estremamente improbabile un eventuale trasferimento della produzione di taluni composti verso imprese situate al di fuori della Comunità, semplicemente come risultato dell'imposizione di misure antidumping.

- (51) Gli importatori e gli utenti della cumarina hanno sostenuto che la recente politica di « marketing » della Rhône-Poulenc SA rappresenta un abuso di posizione dominante, poiché a taluni utenti sono imposti contratti quinquennali in cui sono determinati la quantità minima, il prezzo per il primo anno e un meccanismo di revisione dei prezzi. È stato inoltre sostenuto che, in assenza di questo impegno di acquisto, la Rhône-Poulenc SA non sarebbe in grado di garantire la fornitura della quantità necessaria. La Commissione nota che in tale contesto la Rhône-Poulenc ha una quota di mercato nettamente inferiore a quella della Cina. Inoltre, non esistono prove che dimostrino che la Rhône-Poulenc SA abbia rifiutato di fornire o abbia minacciato di non fornire cumarina alle imprese consumatrici.

Anche se la Rhône-Poulenc SA non produce a piena capacità, aumenti notevoli della produzione devono essere pianificati in anticipo ed è necessario un certo tempo per poterli attuare. La politica della Rhône-Poulenc SA di rifornire, in maniera prioritaria, i clienti con i quali essa ha già un impegno contrattuale corrisponde quindi a una normale prassi commerciale.

- (52) La Commissione ritiene che, qualora la Rhône-Poulenc SA non riesca a realizzare profitti sulla produzione di cumarina, poiché vende a prezzi che coprono soltanto i costi di produzione, esiste un rischio reale che l'impianto per la produzione di cumarina venga chiuso. In tal caso, il mercato comunitario dipenderebbe interamente dalle importazioni, l'80 % delle quali proviene da un unico paese, ossia dalla Repubblica popolare cinese. Il mercato comunitario sarebbe allora dipendente dalla cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, con gravi rischi per la concorrenza leale dei prezzi.

4. Conclusioni

- (53) Dopo aver esaminato le diverse argomentazioni presentate dagli importatori e dagli utenti, la Commissione conclude che è nell'interesse comunitario istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di cumarina di origine cinese, per evitare un ulteriore pregiudizio nel periodo che resta fino alla fine dell'inchiesta.

H. DAZIO PROVVISORIO

- (54) Alla luce di quanto precede, è necessario adottare misure sotto forma di un dazio antidumping provvisorio. Ai fini del livello del dazio, la Commissione ha calcolato l'importo necessario per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping all'industria comunitaria, per determinare se debba essere imposto un dazio inferiore a quello basato sul margine di dumping ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (55) Poiché il pregiudizio è il risultato soprattutto della continua riduzione dei prezzi cinesi all'esportazione che ha provocato la contrazione della quota di mercato e perdite finanziarie all'industria comunitaria, per eliminare il pregiudizio è necessario che i prezzi all'esportazione aumentino in misura sufficiente affinché il produttore comunitario possa fissare un prezzo a un livello corrispondente ai suoi costi di produzione, maggiorati di un congruo margine di profitto. Un margine di profitto del 5 % sembrava sufficiente per un adeguato utile sugli investimenti.

Dall'analisi dei costi di produzione dell'industria comunitaria, la Commissione ha osservato che i costi generali per unità erano eccezionalmente alti a causa del notevole calo del volume della produzione e del livello estremamente basso del coefficiente di utilizzazione degli impianti. Inoltre, la Commissione ha stabilito che questo calo della produzione non era stato provocato soltanto dalle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese, ma anche da altri fattori e in particolare dalla diminuzione delle esportazioni comunitarie nei paesi terzi. Alla luce di queste circostanze specifiche, si è ritenuto opportuno ridurre il costo generale per unità per riflettere l'impatto delle esportazioni cinesi sul volume di produzione della Rhône-Poulenc. A tal fine, all'aumento dei costi generali della Rhône-Poulenc SA durante il periodo in esame, è stato applicato un rapporto basato sull'aumento del volume delle importazioni dalla Cina rispetto al calo del volume della produzione della Rhône-Poulenc SA.

Il costo di produzione così calcolato e maggiorato di un margine di profitto del 5 % sul giro d'affari, è stato adeguato in considerazione della differenza delle caratteristiche fisiche, determinate sulla base di quanto indicato nel considerando 22, per stabilire il livello di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio.

La Commissione ha messo a confronto questo livello di prezzo con il prezzo all'importazione alla frontiera comunitaria, adeguato allo stadio commerciale degli utilizzatori ed ha espresso la differenza come percentuale del prezzo all'importazione, dazio non corrisposto. Su questa base, il prezzo medio

franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, delle esportazioni cinesi dovrebbe essere aumentato del 42,9 % per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese.

- (56) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il dazio antidumping deve essere stabilito in funzione di questo livello, che è inferiore al margine di dumping fissato a titolo provvisorio.
- (57) Per minimizzare il rischio di elusione dei dazi attraverso una manipolazione dei prezzi, si ritiene opportuno imporre il dazio sotto forma di un importo specifico in ecu per tonnellata. L'aliquota del dazio espressa in questa forma corrisponde a 3 479 ECU/t.

I. DISPOSIZIONI FINALI

- (58) Ai fini di buona amministrazione, è necessario fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping provvisorio pari a 3 479 ECU/t sulle importazioni di cumarina di cui al codice NC ex 2932 21 00 (codice Taric 2932 21 00 * 10) originaria della Repubblica popolare cinese.
2. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 2353/95 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 1995
relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutti-coli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione⁽²⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare ;
considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione ;
considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, il quantitativo di 304 tonnellate di mandorle sgusciate figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1489/95, maggiorato o ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1488/95 sarebbe superato qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle

domande presentate a decorrere dal 3 ottobre 1995 ; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 3 ottobre 1995 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate ulteriormente, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per le mandorle sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 3 ottobre 1995 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/95, sono rilasciati nei limiti del 81,09 % dei quantitativi chiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma, presentate dopo il 3 ottobre 1995 e prima del 25 ottobre 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.

REGOLAMENTO (CE) N. 2354/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1995

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2323/95⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE)

n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 234 del 7. 10. 1995, pag. 25.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 ottobre 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	22,49	5,06
1701 11 90 ⁽¹⁾	22,49	10,29
1701 12 10 ⁽¹⁾	22,49	4,87
1701 12 90 ⁽¹⁾	22,49	9,86
1701 91 00 ⁽²⁾	28,85	10,81
1701 99 10 ⁽²⁾	28,85	6,29
1701 99 90 ⁽²⁾	28,85	6,29
1702 90 99 ⁽³⁾	0,29	0,36

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2355/95 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 1995
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 ottobre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	052	54,3	0806 10 40	052	107,0
	060	80,2		064	56,6
	064	59,6		066	49,4
	066	41,7		220	110,8
	068	62,3		400	135,7
	204	50,9		412	132,4
	212	117,9		512	186,0
	624	75,0		600	64,5
	999	67,7		624	123,2
	999	67,7		999	107,3
ex 0707 00 30	052	70,1	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	039	79,3
	053	166,9		064	77,0
	060	61,0		388	50,3
	066	53,8		400	54,7
	068	60,4		404	61,5
	204	49,1		508	68,4
	624	207,3		512	50,7
	999	95,5		524	57,4
	999	95,5		528	48,0
	999	109,8		800	62,5
0709 90 79	052	55,6	0808 20 57	804	38,1
	204	77,5		999	58,9
	624	196,3		052	86,2
	999	109,8		064	80,8
0805 30 30	052	66,3	388	79,6	
	388	66,7	512	89,7	
	400	151,4	528	84,1	
	512	61,7	800	55,8	
	520	66,5	804	112,9	
	524	62,8	999	84,2	
	528	63,8			
	600	54,7			
	624	78,0			
	999	74,7			

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1995

relativa ad un procedimento pertinente all'applicazione del regolamento (CEE)
n. 2407/92 del Consiglio (Swissair/Sabena)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/404/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la domanda del governo belga,

considerando quanto segue :

GLI ANTEFATTI

I

Il 4 maggio 1995 lo Stato belga e la Swissair Swiss Air Transport Company Limited (nel seguito Swissair) hanno concluso un accordo in forza del quale la seconda acquisterà il 49,5 % del capitale azionario del vettore aereo belga Sabena SA (nel seguito Sabena). L'accordo stabilisce in modo particolareggiato i termini e le condizioni di tale acquisto nonché i diritti e gli obblighi delle parti attinenti alla conduzione della Sabena.

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2407/92, il governo belga ha domandato alla Commissione, con lettera del 12 maggio 1995, registrata presso la Commissione il 18 maggio, di esaminare

se nell'ambito dell'accordo summenzionato la Sabena ottemperi alle disposizioni dell'articolo in questione, in particolare per quanto riguarda la titolarità economica e giuridica del vettore, e di prendere una decisione in merito a tale aspetto. La lettera era corredata di una nota tecnica nonché di copie dell'accordo con la Swissair e dei suoi allegati, tra cui progetti del nuovo statuto della Sabena e di un accordo di cooperazione che dovrebbe venir concluso tra i due vettori.

Mediante una lettera supplementare datata 15 giugno 1995, registrata presso la Commissione il 16 giugno, il governo belga ha informato la Commissione che le parti avevano stipulato un addendum datato 12 giugno il quale modifica l'accordo del 4 maggio ed il progetto d'accordo di cooperazione in diversi punti.

La descrizione per sommi capi dell'intera transazione tra lo Stato belga, la Swissair e la Sabena fornita nei paragrafi che seguono si basa sulle informazioni contenute nelle due lettere del 12 maggio e del 15 giugno 1995 e nei loro allegati.

II

La Sabena è una società per azioni (société anonyme) di diritto belga avente sede a Bruxelles, pienamente soggetta alle norme generali di diritto societario vigenti in Belgio. Il nuovo statuto ne dichiara oggetto sociale la fornitura di servizi d'aviazione civile sulle rotte domestiche ed internazionali nonché ogni altra attività sussidiaria al trasporto aereo.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

Attualmente le azioni della Sabena sono ripartite nel modo seguente: lo Stato belga ne detiene il 61,6 % circa, direttamente oppure indirettamente tramite la Société fédérale d'Investissement (nel seguito SFI), una holding pubblica; il 37,49 % è detenuto dalla Air France tramite la sua consociata Finacta e il restante 0,9 % è nelle mani di investitori istituzionali belgi oltre che, in misura marginale, dei dipendenti ed ex dipendenti dell'aerolinea.

L'accordo del 4 maggio 1995 tra la Swissair e lo Stato belga prevede tre operazioni di rilievo riguardanti il capitale.

In primo luogo, la SFI acquisterà tutte le azioni della Sabena attualmente detenute dalla Finacta. L'acquisto sarà finanziato mediante un prestito di 4 Mrd di BFR accordato alla SFI dalla Swissair; tale prestito sarà associato all'emissione di 691 666 127 warrants che in determinate condizioni consentiranno alla Swissair ulteriori acquisti di azioni Sabena.

In secondo luogo, il capitale azionario della Sabena verrà aumentato di complessivi 9,5 Mrd di BFR, dei quali 2 Mrd (diversi in 895 323 084 azioni) saranno sottoscritti a cura dello Stato belga da investitori istituzionali belgi, 1,5 Mrd (divisi in 671 492 313 azioni) saranno sottoscritti dalla SFI ed i restanti 6 Mrd (divisi in 2 685 969 251 azioni) saranno sottoscritti dalla Swissair. In seguito a questo aumento di capitale la Swissair deterrà il 49,5 % delle azioni della Sabena con diritto di voto e le altre parti ne deterranno complessivamente il 50,5 % (corrispondente a 2 740 283 257 azioni di cui almeno 1 834 459 013 saranno nelle mani dello Stato belga e della SFI). L'accordo dispone inoltre che gli investitori istituzionali agiscano tramite un unico apposito organismo di diritto belga, controllato sotto il profilo economico e gestionale da cittadini belgi. Lo Stato belga e la SFI stipuleranno con tale organismo un accordo tra azionisti che contenga accordi relativi al voto e diritti reciproci di prelazione per quanto riguarda eventuali cessioni delle azioni Sabena. Questi accordi garantiranno tra l'altro che l'opinione congiunta dello Stato belga e della SFI prevalga sempre su quella degli investitori istituzionali.

In terzo luogo la Swissair pagherà ulteriori 0,5 Mrd di BEF per 223 830 770 certificati speciali di partecipazione emessi dalla Sabena, caratterizzati del fatto di:

- non far parte del capitale sociale della Sabena;
- esser soggetti a registrazione;
- non comportare alcun diritto di voto;
- conferire ai detentori lo stesso dividendo delle azioni ordinarie, che non potrà tuttavia risultare inferiore al 5 % del loro prezzo d'emissione;

- conferire al loro detentore, in caso di liquidazione, il diritto a vedersi rimborsare il loro prezzo d'emissione originario in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro versamento relativo al capitale sociale, esclusa tuttavia ogni partecipazione ad un eventuale saldo attivo di liquidazione.

A determinate condizioni e nel rispetto del diritto di prelazione della controparte entrambe le parti hanno diritto a cedere od offrire in vendita la totalità od una parte delle loro azioni Sabena. Qualsiasi operazione di cessione o di offerta deve tuttavia aver luogo secondo modalità tali da garantire che la Sabena ottemperi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92. Lo statuto della Sabena dispone inoltre che qualsiasi passaggio di proprietà di un pacchetto azionario venga notificato al consiglio d'amministrazione, il quale a sua volta rifiuta la propria approvazione qualora tale ottemperanza risulti pregiudicata.

III

In concomitanza delle transazioni illustrate nel precedente capo II, la Sabena porrà termine al suo rapporto strutturale con la Air France derivante dal « protocollo d'accordo » del 10 aprile 1992 e verrà d'ora in poi condotta e gestita dalle parti dell'accordo del 4 maggio 1995 conformemente alle regole precisate qui di seguito.

Nell'assemblea degli azionisti Sabena i diritti di voto corrispondono alla percentuale del capitale azionario detenuta dalle singole parti. L'assemblea degli azionisti decide con una maggioranza del 75 % dei voti espressi in merito a qualsiasi eventuale modifica dello statuto della società (inclusi cambiamenti della forma giuridica e dell'oggetto sociale), aumento o diminuzione del capitale azionario ovvero liquidazione o fusione della società oppure cessione di attività societarie contro pagamento in azioni. Essa gode inoltre della facoltà di decidere a maggioranza semplice in merito agli aspetti seguenti:

- distribuzione di dividendi;
- approvazione dei conti annuali della società;
- nomina e destituzione dei membri del consiglio d'amministrazione e del collegio dei sindaci;
- qualsiasi altra questione deferibile dal consiglio d'amministrazione a causa di un conflitto d'interessi tra tre o più membri di tale consiglio.

Tanto l'accordo del 4 maggio 1995 quanto il nuovo statuto della Sabena dispongono che in tutte le assemblee degli azionisti i voti complessivamente espressi da soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità od a questi assimilati ovvero da persone controllate da cittadini dei suddetti paesi verranno sempre e comunque considerati inferiori al 50 % del totale dei voti.

Fatte salve le prerogative dell'assemblea degli azionisti spetta al consiglio d'amministrazione gestire la società e decidere in merito a tutte le questioni d'importanza cruciale riguardanti le politiche e le strategie da perseguire, quali ad esempio l'adozione del programma commerciale e del preventivo annuale di bilancio, gli investimenti riguardanti la flotta dei velivoli e gli effettivi cambiamenti di configurazione della rete. Il consiglio delega gli atti di normale amministrazione ad un direttore esecutivo, senza però che tale delega riduca la pienezza dei poteri gestionali detenuti dal consiglio d'amministrazione cui pertanto compete sempre la responsabilità ultima. Così agendo le parti seguono le norme d'indole generale prescritte dal diritto societario belga.

Il consiglio d'amministrazione è composto da dodici membri, presidente incluso, che prendono tutte le decisioni a maggioranza semplice (purché siano presenti o rappresentanti almeno sei membri). Nessun membro dispone di un voto preponderante. La nomina e la destituzione dei membri da parte dell'assemblea degli azionisti sono soggetti alle seguenti condizioni, stabilite dall'accordo del 4 maggio 1995:

- cinque membri del consiglio vengono nominati conformemente ad una proposta della Swissair;
- sei membri del consiglio vengono nominati conformemente ad una proposta degli azionisti belgi;
- il presidente viene nominato in base ad una proposta comune fatta da entrambi i gruppi d'azionisti. Qualora le parti non riescano ad accordarsi su una proposta comune entro un dato termine prevale la proposta della Swissair. Contrariamente a quanto avviene per i due gruppi precedenti di membri del consiglio, tuttavia, l'assemblea degli azionisti è libera di accettare o respingere qualsiasi proposta relativa a questo punto;
- ogni membro del consiglio, eccettuato il presidente, è destituito a richiesta degli azionisti su proposta dei quali è stato nominato, a meno che contro la sua destituzione si pronunci una maggioranza del 75 % nell'assemblea degli azionisti;
- il presidente può essere revocato in qualsiasi momento con un voto di maggioranza dell'assemblea degli azionisti.

L'accordo dispone inoltre che almeno il presidente e i sei membri nominati su proposta degli azionisti belgi siano

cittadini di Stati membri dell'Unione od assimilati a tali cittadini, secondo quanto possa esser richiesto dalle circostanze per salvaguardare lo status di vettore aereo belga che la Sabena ha nell'ambito della vigente legislazione comunitaria e degli accordi bilaterali firmati dal Belgio nel campo del servizio aereo.

Qualora un membro del consiglio d'amministrazione venga destituito o cessi di svolgere le sue funzioni per qualsiasi altro motivo il suo sostituto sarà cooptato in via provvisoria dal consiglio su proposta del competente gruppo d'azionisti sino alla sua elezione definitiva dall'assemblea degli azionisti. Per la cooptazione di un nuovo presidente occorre tuttavia una proposta comune di entrambi i gruppi di azionisti. Nella sua lettera del 12 maggio 1995 il governo belga ha reso noto che in assenza di accordo su tale proposta comune la carica di presidente non può venir attribuita per cooptazione e resterà quindi temporaneamente vacante.

Come si è già accennato la gestione d'ordinaria amministrazione della società verrà affidata ad un direttore esecutivo (DE) il quale, a termini dell'addendum del 12 giugno 1995, verrà nominato e destituito dal consiglio d'amministrazione mediante delibera a maggioranza semplice su proposta comune della maggioranza del gruppo composto dal presidente e dai sei membri del consiglio nominati su proposta degli azionisti belgi nonché della maggioranza del gruppo composto dai cinque membri del consiglio nominati su proposta della Swissair. Secondo l'accordo del 4 maggio 1995 la carica di DE è compatibile con quella di presidente qualora le parti s'accordino in tal senso. Nella sua lettera del 12 maggio 1995 il governo belga afferma che « non intende consentire ciò in circostanze nelle quali tale modo di procedere concentrerebbe nelle mani di una persona nominata dalla Swissair la capacità d'influire sulle scelte di gestione ».

Al consiglio d'amministrazione spetta anche la responsabilità di nominare e destituire il direttore finanziario e gli altri membri della dirigenza. Ogni nomina in questo campo ha luogo su proposta del DE, ovvero, per quanto riguarda il direttore finanziario, della Swissair.

IV

L'accordo del 4 maggio 1995 stabilisce anche alcuni principi fondamentali per la gestione della Sabena, tra cui quello che la società verrà condotta « come un'aerolinea concorrenziale ed orientata al profitto con una spiccata immagine di qualità » e che coopererà strettamente con la Swissair. Per conseguire questo secondo obiettivo i due vettori concluderanno un progetto prefissato d'accordo di cooperazione il quale dispone in primo luogo:

- la realizzazione di processi comuni di programmazione e controllo, basati su modelli sviluppati dalla Swissair, nonché di funzioni comuni di programmazione in settori quali gli investimenti in velivoli e lo sviluppo della rete di collegamenti;
- la costituzione di funzioni di gestione comune di sistemi cui spetterà la responsabilità di progettare, selezionare e commercializzare prodotti di entrambi i vettori oltre che di garantire la redditività globale della rete;
- l'assegnazione in tale contesto della responsabilità di programmazione e di gestione delle rotte per due regioni (l'Europa e l'Africa da e per il Belgio) alla Sabena e per le altre regioni alla Swissair, con l'intesa che l'esecuzione dei rispettivi compiti avrà luogo conformemente alle norme ed alle procedure definite dalla Swissair;
- la fusione delle attività di entrambe le parti nel campo dei programmi di commercializzazione dei sistemi di prenotazione e delle organizzazioni di vendita.

Al tempo stesso tuttavia le pertinenti clausole del progetto d'accordo di cooperazione dispongono esplicitamente che ogni vettore manterrà le proprie responsabilità funzionali nell'ambito di ogni processo comune di programmazione e di controllo e che i risultati delle attività attinenti alle funzioni svolte in comune andranno presentati ai consigli d'amministrazione dei due vettori per ottenerne l'approvazione. In particolare l'accordo dispone che le funzioni comuni di gestione di sistemi non comportino una limitazione della responsabilità dei singoli vettori per i rispettivi risultati finanziari né una delega di autorità decisionale od una spartizione delle rotte tra i vettori. Nella sua lettera del 12 maggio 1995 il governo belga sostiene che il progetto d'accordo sostanzialmente riguarda procedure di cooperazione nel campo della programmazione e della gestione e lascia al consiglio d'amministrazione di ciascun vettore il potere ultimo di decisione in merito ai problemi concreti.

L'accordo di cooperazione si presume concluso per un periodo iniziale di dieci anni e viene automaticamente prorogato per periodi quinquennali a meno che una delle due parti non eserciti la propria facoltà di recesso. Le clausole dell'accordo che riguardano l'applicazione di processi comuni di programmazione e controllo come pure le norme e procedure da impiegare nel programmare e gestire i collegamenti nelle diverse regioni verranno riviste dalle parti con cadenza almeno triennale nell'intento di massimizzare l'efficienza e la concorrenzialità dei due vettori.

V

L'accordo del 4 maggio 1995 prevede inoltre due scenari differenti per futuri cambiamenti dell'assetto azionario della Sabena che travalichino i diritti di vendita di cui alla precedente sezione II.

In primo luogo lo Stato belga può esercitare l'opzione di acquistare tutte le azioni di proprietà della Swissair qualora i suoi interessi d'indole generale siano compromessi in modo sostanziale e risulti impossibile trovare un rimedio a tale situazione entro un termine di sei mesi. Se ciò dovesse verificarsi prima della fine del 1998 le azioni verranno acquistate ad un prezzo identico a quello inizialmente pagato dalla Swissair, maggiorato degli interessi calcolati ad un tasso concordato in anticipo; oltre tale termine il prezzo sarà fissato da una banca internazionale d'investimento mobiliare scelta di comune accordo dalle parti.

In secondo luogo la Swissair può esercitare l'opzione di acquistare la maggioranza dei diritti di voto della Sabena utilizzando tutti i warrants associati al prestito concesso alla SFI ed, all'occorrenza, richiedendo allo Stato belga ed alla stessa SFI di cedere una parte delle loro azioni e/o di astenersi dal prender parte a futuri aumenti di capitale della Sabena. L'esercizio di questa facoltà d'opzione è tuttavia subordinato all'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, ovvero ad un cambiamento unilaterale dei regolamenti comunitari applicabili in questa fattispecie grazie al quale diventi possibile concludere tale transazioni senza che la Sabena perda il suo status di vettore aereo comunitario a termini del regolamento (CEE) n. 2407/92. Inoltre, tale diritto d'opzione non può venir fatto valere prima dell'anno 2000 e, qualora lo Stato belga lo richiedesse, potrebbe comportare il frazionamento di Sabena che fosse necessario per salvaguardare la continuità della designazione del vettore nell'ambito di qualsiasi accordo in vigore concluso con paesi terzi nel campo del servizio aereo. Queste condizioni e l'incertezza cui esse danno origine inducono il governo belga a ritenere la facoltà di opzione accordata alla Swissair attualmente priva di rilievo ai fini della condotta aziendale della Sabena e pertanto estranea all'oggetto della richiesta da esso presentata.

Va infine rilevato che l'addendum datato 12 giugno 1995 all'accordo del 4 maggio verrà automaticamente a cadere qualora in seguito a cambiamenti della normativa le sue disposizioni non risultino più necessarie per salvaguardare lo status di vettore comunitario a termini del regolamento (CEE) n. 2407/92 di cui gode la Sabena.

VALUTAZIONE GIURIDICA

VI

Il regolamento (CEE) n. 2407/92 forma parte, insieme ai regolamenti (CEE) n. 2408/92 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2409/92 ⁽²⁾ del Consiglio della terza serie di provvedimenti nel settore dell'aviazione, del 23 luglio 1992, che pone in essere il mercato interno del trasporto aereo. Da un lato, l'articolo 3, paragrafo 3 di detto regolamento dispone che le imprese stabilite nella Comunità non sono ammesse ad effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci nel territorio della Comunità a meno che non abbiano ottenuto la licenza d'esercizio appropriata, la cui concessione e mantenimento sono a loro volta subordinate al fatto che l'impresa rispetti le disposizioni del regolamento. D'altro canto un vettore aereo che detenga la licenza suddetta in applicazione di tali disposizioni del regolamento. D'altro canto un vettore aereo che detenga la licenza suddetta in applicazione di tali disposizioni ha libero accesso a tutte le rotte intracomunitarie in forza del regolamento (CEE) n. 2408/92 — vedasi decisione 93/347/CEE della Commissione (Viva Air) ⁽³⁾.

Va inoltre rilevato che in forza della decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE ⁽⁴⁾ il regolamento (CEE) n. 2407/92 rientra, a partire dal 1° luglio 1994, nel campo d'applicazione dell'accordo SEE. Ai fini dell'applicazione di tale regolamento, gli Stati membri dell'EFTA che sono parti all'accordo SEE (ed i loro cittadini) vanno quindi assimilati agli Stati membri della Comunità (ed ai loro cittadini).

Questi elementi definiscono il contesto in cui va valutato il presente caso.

VII

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 stabilisce quattro prescrizioni sostanziali cui deve ottemperare l'impresa titolare di una licenza d'esercizio; essa deve:

- avere il principale centro d'attività, e se esiste, la propria sede sociale, nello Stato membro che ha rilasciato la licenza d'esercizio;
- esercitare un'attività principale consistente nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altro impiego commerciale di aeromobili ovvero con la riparazione e la manutenzione di aeromobili;
- essere e rimanere di proprietà, direttamente o mediante una partecipazione di maggioranza, degli Stati membri e/o di loro cittadini,
- essere sottoposta ad un controllo effettivo esercitato sempre dagli Stati di cui sopra o dai loro cittadini.

Spetta in primo luogo alle autorità nazionali che rilasciano le licenze di verificare se un'impresa ottempera alle summenzionate disposizioni dell'articolo 4. Il quinto

paragrafo di questo stesso articolo dispone tuttavia che la Commissione, agendo su richiesta di uno Stato membro, esamini la conformità di un vettore aereo alle disposizioni dell'articolo stesso e se necessario adotti una decisione.

La Commissione ritiene che qualsiasi Stato membro, incluso quello responsabile per il rilascio della licenza all'impresa in questione, possa presentare una richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 5. Ai fini di tale disposizione la lettera del governo belga datata 12 maggio 1995 va quindi considerata alla stregua della richiesta di uno Stato membro, il che obbliga la Commissione ad esaminare se nel contesto dell'accordo concluso tra lo Stato belga e la Swissair il 4 maggio 1995 la Sabena ottempererà agli obblighi imposti dall'articolo 4. In tale esame non può rientrare un'analisi dell'opzione concessa alla Swissair di acquistare una maggioranza delle azioni giacché l'esercizio della facoltà ad essa corrispondente è esplicitamente subordinato ad un cambiamento della normativa che consenta alla Swissair di acquistare il pacchetto azionario di maggioranza ed il controllo effettivo della Sabena. Per lo stesso motivo l'esame deve basarsi sul testo dell'accordo del 4 maggio 1995 quale risulta modificato dall'addendum del 12 giugno 1995, senza tener conto della possibilità che tale addendum venga meno.

Va inoltre rilevato che la transazione di cui all'accordo del 4 maggio 1995 ha una portata considerevole e produrrà quindi ripercussioni significative sul mercato del trasporto aereo; si aggiunga che per il momento mancano riferimenti giurisprudenziali di rilievo per quanto riguarda le interpretazioni delle disposizioni dell'articolo 4 da parte della Commissione o della Corte di giustizia. Considerate tali circostanze e la particolare importanza di un'applicazione uniforme dell'articolo 4 ai fini di un buon funzionamento del mercato interno del trasporto aereo la Commissione ritiene necessario prendere una decisione nel caso in oggetto.

VIII

In primo luogo, la Sabena deve ottemperare alle disposizioni che riguardano il suo principale centro d'attività e la sua attività principale di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2407/92. A questo proposito si può osservare che a norma dell'accordo del 4 maggio 1995 la Sabena continuerà ad essere una persona giuridica separata avente la sede sociale ed il centro d'attività in Belgio; inoltre il suo nuovo statuto indica come oggetto sociale la fornitura di servizi di trasporto aereo a livello tanto interno quanto internazionale nonché lo svolgimento di qualsiasi altra attività sussidiaria al trasporto aereo. La Commissione ne conclude che l'accordo del 4 maggio 1995 non influisce sull'osservanza delle due disposizioni summenzionate da parte della Sabena.

IX

In secondo luogo, la Commissione deve verificare se la Sabena risponda anche al requisito di essere un'impresa la cui titolarità giuridica (pacchetto di maggioranza) ed economica faccia effettivamente capo a Stati membri e/o loro cittadini, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2407/92.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

Le disposizioni suddette traducono sul piano comunitario restrizioni tradizionalmente imposte ai vettori aerei in forza di accordi internazionali di servizio aereo. Tali restrizioni, inizialmente giustificate da motivi attinenti alla sicurezza nazionale, rispondono attualmente in primo luogo allo scopo di garantire che i diritti di navigazione aerea scambiati nell'ambito di tali accordi verranno effettivamente esercitati a profitto delle parti partecipanti e non, direttamente o tramite consociate, da aerolinee di paesi terzi. Esse inoltre impediscono a tali società di paesi terzi di effettuare servizi integralmente pertinenti al territorio di uno Stato o gruppo di Stati tramite una consociata avente sede in tale Stato o gruppo di Stati. La Commissione è quindi del parere che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 vadano applicate in questa stessa prospettiva. Qualsiasi applicazione del genere deve in particolare tener conto degli obiettivi di salvaguardare gli interessi dell'industria comunitaria del trasporto aereo. Ciò comporta segnatamente che alle aerolinee di paesi terzi non venga consentito di trarre unilateralmente pieno vantaggio dalla liberalizzazione del mercato interno del trasporto aereo nella Comunità; in altre parole tali aerolinee potranno trarre beneficio dal mercato interno mediante l'assunzione di partecipazioni soltanto entro i limiti di titolarità economica e giuridica e di controllo effettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Ciascuno dei due requisiti (pacchetto azionario di maggioranza e controllo effettivo) verrà esaminato separatamente nei paragrafi che seguono tenendo conto delle considerazioni sopra riportate.

X

La Commissione è del parere che il requisito della titolarità giuridica sia soddisfatto se gli Stati membri e/o loro cittadini detengono una quota del capitale del vettore aereo in questione pari almeno al 50 % delle azioni più una. Le azioni restanti possono essere detenute da uno o più investitori di paesi terzi, ed un tale assetto azionario non va ritenuto intrinsecamente incompatibile con l'articolo 4, paragrafo 2. È giusto tuttavia far notare che ai fini di ogni valutazione riguardante il requisito del controllo effettivo sancito dallo stesso articolo occorre prendere in considerazione l'entità degli investimenti di paesi terzi nonché la ripartizione delle azioni nell'ambito dei singoli gruppi di azionisti.

La Commissione ritiene inoltre che l'articolo 4, paragrafo 2 faccia riferimento ad un concetto di proprietà d'impresa fondamentalmente basato sulla nozione di capitale proprio. I detentori di tale capitale hanno di norma il diritto di partecipare alle decisioni che influiscono sulla gestione dell'impresa oltre che di partecipare alla suddivisione dei profitti residui ovvero, in caso di liquidazione, delle attività residue dell'impresa una volta soddisfatti tutti

gli altri obblighi. Si veda la decisione 94/653/CE della Commissione, del 27 luglio 1994 relativa all'aumento di capitale di Air France notificato dal governo francese⁽¹⁾. Le condizioni dell'esercizio di tali diritti possono naturalmente variare in funzione degli accordi intervenuti tra le parti in causa. Al quesito se un particolare tipo di capitale possa qualificarsi come capitale proprio e vada quindi preso in considerazione nell'ambito del concetto di proprietà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può venir quindi data risposta soltanto in base ad un'analisi caso per caso ed alla luce di tutte le circostanze pertinenti, tenendo conto delle possibili conseguenze ai fini della rispondenza al requisito del controllo effettivo. Se tuttavia il capitale non conferisce in misura apprezzabile ai suoi detentori nessuno dei due summenzionati diritti caratterizzanti, non deve in linea di massima essere preso in considerazione ai fini della determinazione della proprietà di un'impresa.

Nel caso in oggetto, in seguito alle transazioni finanziarie previste dall'accordo del 4 maggio 1995, la Swissair, che ai fini del regolamento (CEE) n. 2407/92 va considerata una società facente capo ad un paese terzo, arriverà a possedere 2 685 969 251 azioni Sabena con diritto di voto (pari al 49,5 % del capitale) (la stessa Swissair è soggetta a restrizioni in materia di proprietà e controllo nell'ambito delle vigenti leggi svizzere). Le restanti 2 740 283 257 azioni Sabena con diritto di voto (pari al 50,5 % del capitale) saranno di proprietà dello Stato belga, della SFI, d'investitori istituzionali belgi e di dipendenti ed ex dipendenti della società. Almeno 2 729 782 097 azioni di questo secondo gruppo (vale a dire più del 50 % delle azioni con diritto di voto) saranno di proprietà dello Stato belga, della SFI e degli investitori istituzionali che prenderanno parte all'aumento di capitale.

L'accordo del 4 maggio 1995 dispone anche che la Swissair riceva 223 830 770 certificati speciali di partecipazione in cambio di un ulteriore contributo di 0,5 Mrd di BFR ad una riserva eccedentaria non distribuibile della Sabena. I certificati in questione non comporteranno tuttavia alcun diritto di voto né conferiranno ai loro detentori alcun diritto ad una quota delle attività residue dell'impresa in caso di liquidazione; in tal caso, anzi, essi andranno rimborsati al loro prezzo originario prima che si proceda a qualsiasi rimborso di capitale azionario. Essi inoltre danno in genere diritto ad una remunerazione minima pari al 5 % del loro prezzo d'emissione, escludendo così la maggior parte del rischio finanziario per il loro detentore. La Commissione è quindi del parere che tali certificati speciali di partecipazione costituiscano sostanzialmente una forma di capitale di credito e non, ai fini del presente esame, un capitale proprio, cosicché essi non vanno sommati alle azioni Sabena con diritto di voto all'atto di valutare l'assetto proprietario della società ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU n. L 254 del 30. 9. 1994, pag. 73 (pag. 84 in alto a destra).

In questo contesto va infine rilevato che in contropartita del prestito che accorderà alla SFI la Swissair riceverà 691 666 127 warrants, i cui detentori potranno in un secondo momento acquistare ulteriori azioni Sabena. L'accordo del 4 maggio 1995, tuttavia, dispone esplicitamente che, a meno che la normativa non sia stata modificata così da consentire alla Swissair di acquistare il pacchetto di maggioranza ed il controllo effettivo della Sabena, la Swissair non potrà far valere i warrants per aumentare la sua partecipazione nella Sabena al di sopra del livello inizialmente previsto del 49,5 %. Qualsiasi esercizio dei diritti connessi ai warrants risulta quindi soggetto alle stesse condizioni e alle stesse restrizioni dell'esercizio dell'opzione di maggioranza accordata alla Swissair. Di conseguenza i warrants non possono aver ripercussioni sull'assetto proprietario della Sabena entro i limiti di quanto accertato nell'ambito della presente procedura.

Viste le considerazioni che precedono, la Commissione giunge alla conclusione che nell'ambito dell'accordo del 4 maggio 1995 la Sabena soddisfi il requisito di proprietà del pacchetto di maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 4, paragrafo 2.

XI

L'articolo 2, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2407/92 definisce « controllo effettivo »:

« un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente, e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso, conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, per mezzo, segnatamente:

- a) del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa;
- b) dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa. »

La Commissione ritiene che questa definizione di controllo effettivo vada interpretata ed applicata nel contesto globale dell'articolo 4, paragrafo 2, come già visto nella precedente sezione IX. In particolare, ogni singolo caso va valutato in funzione dell'obiettivo di salvaguardare gli interessi del settore del trasporto aereo della Comunità, il che segnatamente fa sì che non si debba consentire alle società di paesi terzi di trarre pieno vantaggio, su base unilaterale, dalla liberalizzazione del mercato interno comunitario del trasporto aereo. In altre parole, le possibilità per le imprese dei paesi terzi di approfittare dei vantaggi derivanti dal mercato interno per il tramite dell'assunzione di partecipazioni resta soggetto ai limiti di proprietà e controllo stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 2.

Nella stessa prospettiva l'articolo 4, paragrafo 2, prescrive che il controllo effettivo sia sempre esercitato da Stati

membri e/o loro cittadini, i quali a tal fine potranno operare individualmente od insieme ad altri Stati membri o loro cittadini. Si può quindi argomentare a contrario che tanto la formulazione quanto i summenzionati obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 2 escludano la possibilità di un controllo effettivo esercitato insieme a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi, alle quali è dunque negata la possibilità di avere un'influenza determinante, a termini dell'articolo 2, lettera g), sul vettore in questione.

Viste le considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che l'articolo 4, paragrafo 2, sostanzialmente stabilisca l'obbligo per gli Stati membri e/o per i loro cittadini di detenere, singolarmente o di concerto con altri Stati membri o loro cittadini, il potere decisionale ultimo per quanto riguarda la gestione del vettore aereo in questione. Essi devono essere in condizione, direttamente od indirettamente tramite le nomine in seno agli organi societari di importanza cruciale del vettore stesso, di avere l'ultima parola su questioni fondamentali quali, ad esempio, il programma commerciale del vettore stesso, il suo bilancio preventivo annuo o qualsiasi progetto significativo d'investimenti o di cooperazione, senza che tale facoltà dipenda in misura sostanziale dal sostegno di persone fisiche o giuridiche di paesi terzi. Va tuttavia posto in risalto che l'articolo 2, lettera g) prescrive che questi principi generali siano applicati tenendo presenti tutte le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso, il che comporta l'obbligo di una valutazione specifica caso per caso e, in una prospettiva più generale, la possibilità di far valere la prescrizione riguardante il controllo effettivo unicamente in riferimento alle caratteristiche specifiche dei singoli casi.

È su questa base che va esaminata l'ottemperanza della Sabena alle disposizioni in fatto di controllo effettivo nell'ambito dell'accordo del 4 maggio 1995.

Patto di sindacato di voto tra i soci belgi

La Commissione rileva anzitutto che lo Stato belga, la SFI e gli investitori istituzionali belgi partecipanti all'aumento di capitale, i quali deterranno congiuntamente la maggioranza delle azioni Sabena con diritto di voto, saranno legati da un patto di sindacato di voto, per garantire che prevalga in ogni caso la volontà congiunta dello Stato belga e della SFI. In pratica, pertanto, gli azionisti di maggioranza della Sabena agiranno come un'unica entità e potranno così evitare che la Swissair approfitti della presenza di una pluralità di soci sul lato belga.

La direzione aziendale della Sabena

Per quanto riguarda la direzione aziendale della Sabena occorre in primo luogo rilevare che d'ora in poi la responsabilità primaria della gestione della società sarà affidata al suo consiglio d'amministrazione. L'accordo del 4 maggio 1995 stipula che tale consiglio « ha tutti i poteri per gestire la Sabena e decidere in merito ad ogni questione d'importanza cruciale riguardante le politiche e le strategie da perseguire, tra cui (a titolo indicativo e senza che l'elenco vada considerato esauriente) l'adozione del programma commerciale della Sabena e del suo bilancio

annuo preventivo, gli investimenti materiali in velivoli ed i cambiamenti sostanziali di configurazione della rete ». Inoltre il fatto che al direttore esecutivo venga delegata la gestione dell'ordinaria amministrazione non sminuirà « la pienezza dei poteri gestionali del consiglio d'amministrazione nell'ambito del diritto societario belga ». La Commissione ritiene quindi che nel presente contesto rivestano un'importanza cruciale la composizione del consiglio d'amministrazione e le regole che ne disciplinano le votazioni.

Il consiglio d'amministrazione della Sabena sarà composto da 12 membri e prenderà le sue decisioni a maggioranza semplice. Gli azionisti belgi avranno diritto a nominarne, ed all'occorrenza destituirne, sei membri, che dovranno essere tutti cittadini di Stati membri, mentre la Swissair godrà degli stessi diritti nei confronti di cinque membri. In tal modo soltanto i membri del consiglio che rappresentano gli azionisti belgi saranno in grado d'opporre congiuntamente il veto ad una decisione del consiglio senza aver bisogno di alcun sostegno da parte degli altri membri.

Norme apposite disciplinano la nomina e l'eventuale destituzione del dodicesimo membro del consiglio, che ne sarà anche il presidente e dev'essere anch'esso cittadino di uno Stato membro. Il dodicesimo membro verrà nominato su proposta comune di entrambi i gruppi di azionisti ovvero, qualora si riveli impossibile un accordo a questo proposito, su proposta della Swissair. Tuttavia l'accordo del 4 maggio 1995 esplicitamente stabilisce che l'assemblea degli azionisti sarà libera di accettare o respingere qualsiasi proposta in tal senso e potrà inoltre destituire in ogni momento con voto di maggioranza il presidente così nominato. Poiché in tale assemblea gli azionisti belgi deterranno la maggioranza assoluta dei voti, essi avranno il potere di decidere chi sarà il presidente e, ciò che più conta, potranno richiederne in ogni momento le dimissioni.

La Commissione ritiene pertanto che ancorché ogni candidatura alla carica di presidente sia subordinata all'approvazione della Swissair, nell'esecuzione dei suoi compiti la persona nominata dipenderà sostanzialmente dalla continuità del sostegno degli azionisti belgi. La posizione degli azionisti belgi risulta ulteriormente rafforzata dal fatto che, nell'eccezionale ipotesi di un insanabile disaccordo tra le parti, i loro rappresentanti deterranno la maggioranza assoluta in sede di consiglio d'amministrazione e saranno quindi in grado di prendere decisioni in modo autonomo senza aver bisogno di ulteriori appoggi. Di conseguenza il meccanismo decisionale stabilito dall'accordo del 4 maggio 1995 garantisce che in casi estremi gli interessi degli azionisti belgi possano prevalere nell'ambito delle decisioni prese dal consiglio d'amministrazione.

In secondo luogo, occorre tener conto del fatto che al direttore esecutivo (DE) spetterà la responsabilità degli atti d'ordinaria amministrazione soltanto entro i limiti stabiliti

dal consiglio d'amministrazione, e quest'ultimo può arrogarsi il diritto di decidere in merito a qualsiasi questione particolare. La delega di poteri gestionali al DE può considerarsi di secondaria importanza rispetto alle funzioni del consiglio d'amministrazione ai fini della presente valutazione nell'ambito del requisito del controllo effettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il possibile rafforzamento della posizione del DE derivante dal cumulo di tale carica con quella di presidente del consiglio d'amministrazione è subordinato all'accordo dello Stato belga. In questo contesto la Commissione prende nota dell'intenzione del governo belga di non consentire detto cumulo delle cariche qualora in seguito ad esso l'influenza su questioni gestionali venisse a concentrarsi nelle mani di una persona nominata dalla Swissair. In ogni caso le norme che disciplinano la nomina del DE garantiscono che gli azionisti belgi godano del potere di veto in tutte le fasi del processo di selezione dei candidati a tale posto.

In terzo luogo, l'accordo del 4 maggio 1995 conferisce all'assemblea degli azionisti Sabena soltanto poteri abbastanza limitati. Eccezion fatta per i già visti poteri riguardanti la nomina e l'eventuale destituzione del presidente del consiglio d'amministrazione, le funzioni dell'assemblea degli azionisti si limitano alla tutela d'interessi fondamentali attinenti agli investimenti e non interferiscono con la gestione della società. Inoltre la maggior parte delle questioni da deliberarsi in assemblea possono venir decise a maggioranza semplice dei voti e dunque da un'iniziativa comune degli azionisti belgi. Alla Swissair spetta unicamente il diritto di veto per quanto riguarda qualsiasi modifica allo statuto della Sabena, aumento o diminuzione del capitale azionario nonché qualsiasi liquidazione, fusione o scorporo. Tale diritto di veto tuttavia corrisponde unicamente alla normale tutela degli azionisti di minoranza prescritta dal diritto societario della maggior parte degli Stati membri, Belgio incluso. La Commissione ritiene quindi che il diritto di veto di cui gode la Swissair nelle assemblee degli azionisti Sabena sia privo di rilievo nel presente contesto.

In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che le modalità pertinenti alla direzione aziendale della Sabena fissate dall'accordo del 4 maggio 1995 non vanno a detrimento del potere decisionale ultimo degli azionisti belgi e non conferiscono pertanto alla Swissair alcun potere intrinsecamente incompatibile con le disposizioni in tema di controllo effettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Progetto d'accordo di cooperazione

Per quanto riguarda la cooperazione tra Swissair e Sabena è opportuno rilevare in primo luogo che i due vettori concluderanno un accordo di cooperazione d'ampia portata della durata iniziale di dieci anni, automaticamente rinnovato ogni cinque anni. La cooperazione prevista va quindi considerata di natura strategica a lungo termine e atta a determinare cambiamenti strutturali di entrambe le parti.

Senza che ciò possa recar pregiudizio ad altre norme di diritto comunitario la Commissione ritiene in linea di massima che l'articolo 4, paragrafo 2 non sia finalizzato ad impedire ai vettori aerei comunitari di cooperare con quelli di paesi terzi in tema di strategie a lungo termine. Le disposizioni di tale articolo non vanno viste come un divieto fatto ai vettori comunitari nell'intento di limitarne la libertà commerciale nel contesto di una cooperazione strategica a lungo termine del tipo suddetto. Il rispetto da parte di un vettore della disposizione relativa al controllo effettivo si troverebbe compromesso soltanto qualora nell'ambito della cooperazione il vettore del paese terzo godesse del potere di sostituire in misura significativa le proprie decisioni a quelle dei competenti organismi societari della sua controparte comunitaria. Occorre pertanto valutare se le clausole dell'accordo di cooperazione da concludersi tra la Swissair e la Sabena dispongano un tale trasferimento di poteri decisionali.

Il progetto d'accordo di cooperazione allegato all'accordo del 4 maggio 1995 impone alla Sabena di seguire determinati processi di programmazione e controllo sviluppati dalla Swissair e di rispettare le norme e le procedure definite dalla Swissair per alcune attività di programmazione e gestione delle linee aeree. La Swissair si assumerà inoltre la responsabilità di tali attività di programmazione e gestione delle linee in determinate aree attualmente servite dalla Sabena, ad esempio l'America settentrionale. Le clausole del progetto d'accordo di cooperazione applicabili in questi casi stabiliscono tuttavia esplicitamente che qualsiasi proposta sostanziale risultante dalle attività comuni di programmazione venga sottoposta al consiglio d'amministrazione di ciascuno dei due vettori per ottenere l'autorizzazione preventiva. Analogamente si deve intendere che qualsiasi assegnazione di responsabilità in fatto di programmazione e gestione delle linee non comporti una delega di autorità decisionale od un'effettiva spartizione tra i vettori delle attività commerciali sulle rotte in questione. In base ai documenti ed alle informazioni fornite dal governo belga la Commissione ritiene quindi che i summenzionati obblighi derivanti alla Sabena dal progetto d'accordo di cooperazione appaiano sostanzialmente di natura procedurale e non comportino alcun trasferimento di poteri decisionali alla Swissair per quanto riguarda questioni sostanziali.

È inoltre opportuno rilevare che le principali clausole del progetto d'accordo di cooperazione saranno sottoposte a revisione da entrambe le parti con cadenza almeno triennale. La Sabena gode pertanto della possibilità d'influenzare i contenuti dei processi, delle norme e delle procedure da seguire nella sua cooperazione con la Swissair.

La Commissione ne conclude quindi che, nella versione attuale, il progetto d'accordo di cooperazione non contiene nessuna condizione che sia incompatibile con il requisito del controllo effettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Considerazioni d'indole generale

Occorre infine collocare nei rispettivi contesti i singoli elementi discussi nei paragrafi che precedono, e l'intera operazione nel suo insieme.

In primo luogo, lo Stato belga ha la possibilità di ribaltare l'intera operazione, avvalendosi dell'opzione di acquistare tutte le azioni detenute dalla Swissair. Per quanto sia vero che tale possibilità verrà probabilmente presa in considerazione soltanto in caso di divergenze irreconciliabili tra le parti, essa può tuttavia rappresentare un'alea tale da indurre la Swissair a cercare costantemente di evitare qualsiasi iniziativa contraria agli interessi fondamentali dello Stato belga. Nella stessa ottica l'accordo del 4 maggio 1995 esplicitamente richiede alla Swissair di fare del suo meglio per evitare qualsiasi iniziativa atta a mettere in pericolo lo status di vettore aereo comunitario della Sabena ai termini del regolamento (CEE) n. 2407/92. Diverse clausole di tale accordo inoltre, ed in particolare quelle sulle possibilità di cessione delle azioni, stabiliscono che nessuna delle due parti potrà esercitare i propri diritti a questo proposito qualora così facendo venisse compromesso il summenzionato status della Sabena. La Commissione ritiene che tutti questi elementi costituiscano salvaguardie aggiuntive contro una possibile diluizione del potere decisionale d'ultima istanza che gli azionisti belgi detengono nell'ambito della gestione della Sabena.

In secondo luogo, la Commissione ritiene che qualsiasi valutazione di un cospicuo investimento di un vettore aereo di un paese terzo in un vettore comunitario debba tener conto anche del più ampio contesto in cui l'investimento suddetto ha luogo e, in particolare, delle relazioni esistenti nel campo dell'aviazione civile tra la Comunità ed il paese terzo in questione. Tali considerazioni aggiuntive risultano necessarie alla luce dell'obiettivo cui sono finalizzati i requisiti in tema di proprietà e controllo effettivo, discussi nella precedente sezione IX, che è quello di salvaguardare gli interessi dell'industria comunitaria dei trasporti aerei. Ciò implica in particolare che non si deve permettere ad aerolinee di paesi terzi di approfittare pienamente, su base unilaterale, della liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nella Comunità.

Le norme elvetiche sulla titolarità economica e giuridica dei vettori aerei prescrivono che almeno il 60 % del capitale sociale di tali imprese ed almeno i due terzi delle cariche dei suoi organismi direttivi siano nelle mani di cittadini svizzeri o di qualsiasi altra persona ad essi assimilata in forza d'accordi internazionali. Tali disposizioni sono ampiamente comparabili con quelle dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2407/92; in particolare, tanto la normativa elvetica quanto quella comunitaria prevedono la possibilità di accordi più liberali con i paesi terzi su base di reciprocità. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto è opportuno rilevare che il 14 marzo 1995 il Consiglio dei ministri ha adottato una decisione con cui

autorizza la Commissione a negoziare un accordo d'ampia portata sul trasporto aereo tra la Comunità e la Svizzera. La decisione prevede l'estensione alla Svizzera della normativa che disciplina il mercato interno del trasporto aereo nella Comunità, seppur con alcune eccezioni.

Considerato questo contesto più ampio, gli accordi tra lo Stato belga e la Swissair esaminati nell'ambito della presente decisione appaiono di natura sostanzialmente transitoria: essi forniscono una soluzione provvisoria fino a quando le attuali restrizioni in fatto di titolarità economica e giuridica vengano abrogate su base reciproca. Un'eventuale eliminazione di tali restrizioni è già anticipata nell'accordo tra le parti datato 4 maggio 1995 che prevede esplicitamente la possibilità per la Swissair di esercitare un'opzione d'acquisto del pacchetto azionario di maggioranza.

Tutto sommato gli elementi aggiuntivi discussi nella presente sezione della decisione forniscono ulteriori prove a sostegno della conclusione che nell'ambito dell'accordo del 4 maggio 1995 la Sabena è effettivamente controllata dai suoi azionisti belgi.

XII

Considerato quanto precede ed in base ai documenti ed alle informazioni fornite dal governo belga mediante le lettere datate 12 maggio e 15 giugno 1995, la Commissione conclude che la Sabena ottempera alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 in rela-

zione all'accordo notificato intervenuto tra lo Stato belga e la Swissair in data 4 maggio 1995, modificato dall'addendum del 12 giugno 1995 e che occorre prendere una decisione in tal senso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Sabena ottempera alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 in relazione all'accordo notificato, concluso tra lo Stato belga e la Swissair in data 4 maggio 1995, e modificato dall'addendum del 12 giugno 1995.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1995

che modifica la decisione 95/301/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/405/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dal trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando che è stata confermata l'insorgenza di un focolaio di afta epizootica nella regione di Mosca in Russia;

considerando che la presenza dell'afta epizootica in Russia costituisce una grave minaccia per gli allevamenti degli Stati membri, attraverso gli scambi di taluni prodotti di origine animale;

considerando che con la decisione 95/301/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia⁽²⁾, sono state stabilite delle limitazioni alle importazioni di tali prodotti dalla regione di Mosca, incluso il divieto di importare prodotti sanguigni non destinati al consumo umano; che tuttavia alcuni prodotti sanguigni se sottoposti a modifica del pH potrebbero essere importati senza alcun rischio nella Comunità;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 95/301/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 3, dopo la parola « Russia » è aggiunta la seguente frase: « , quale modificata dalla decisione 95/405/CE ».
- 2) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
 - « 4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti sanguigni che sono stati sottoposti ad un processo di acidificazione che mantenga il pH per almeno un'ora ad un livello inferiore a 6.
 5. Gli Stati membri affinché i certificati che scortano i prodotti sanguigni spediti dalla Russia rechino la seguente dicitura:

“Prodotti sanguigni conformi alla decisione 95/301/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia, quale modificata dalla decisione 95/405/CE”.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 59.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1995

che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone

(95/406/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 5 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

- (1) Nel gennaio 1991, la Commissione ha ricevuto una denuncia di due produttori comunitari che rappresentavano una notevole proporzione della produzione comunitaria globale degli accendini tascabili, a gas, non ricaricabili. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. La Commissione ha pertanto annunciato, mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, l'apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone. Dopo la pubblicazione dell'avviso, un terzo produttore comunitario si è aggiunto ai denunzianti.
- (2) La Commissione ha avvertito ufficialmente l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti, dando alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto nonché di chiedere un'audizione.

- (3) Il produttore noto del paese in questione, quattro importatori e i produttori comunitari denunzianti hanno risposto al questionario loro inviato e hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Le società che ne avevano fatto richiesta, inoltre, hanno ottenuto un'audizione.
- (4) La Commissione ha riunito e verificato tutte le informazioni giudicate necessarie ai fini dell'inchiesta e ha svolto indagini nella sede del produttore e dell'esportatore in Giappone, di quattro importatori nella Comunità e dei tre produttori comunitari denunzianti.

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

- (5) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha riscontrato che, dopo la presentazione della denuncia, lo schema degli scambi era cambiato, poiché le parti degli accendini non provenivano più soltanto dal Giappone. Nutrendo alcuni dubbi circa l'effettiva origine delle parti in questione, la Commissione ha deciso di chiedere agli Stati membri di svolgere un'inchiesta per determinare la vera origine delle merci.
- (6) Sebbene l'inchiesta supplementare abbia messo in luce false dichiarazioni relative all'origine, considerato il lungo lasso di tempo necessario, durante il quale ci si è limitati a sospendere l'inchiesta antidumping, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare se fosse giustificato riprendere la seconda inchiesta. I produttori comunitari denunzianti, consultati al riguardo, hanno ammesso che, in seguito agli sviluppi registrati sul mercato dopo l'apertura del procedimento, le importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone non risultavano più pregiudizievoli per loro come al momento della presentazione della denuncia.

C. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (7) Di conseguenza, con lettera del 23 giugno 1995, i produttori comunitari denunzianti hanno ritirato formalmente la denuncia relativa alle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone. La Commissione ha ritenuto che, in queste circostanze, la chiusura del procedimento non fosse contraria all'interesse della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. C 202 dell'1. 8. 1991, pag. 4.

- (8) È quindi opportuno chiudere, senza istituire misure di difesa, il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone.
- (9) È stato sentito il comitato consultivo, che non ha sollevato obiezioni.
- (10) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di rendere le loro osservazioni in proposito,

DECIDE :

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1995

che stabilisce il bilancio di previsione della Comunità per la produzione e il consumo nonché le importazioni e le esportazioni di banane per il 1995

(95/407/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93 dispone che ogni anno venga elaborato un bilancio di previsione sulla scorta di determinati parametri del mercato; che l'obiettivo principale di tale bilancio è di stabilire le prospettive della produzione comunitaria e del consumo nonché le previsioni sulle importazioni di banane tradizionali ACP e, di conseguenza, il livello del fabbisogno d'approvvigionamento del mercato comunitario e il volume appropriato del contingente tariffario;

considerando che in tale bilancio si deve tener conto, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 404/93, delle conseguenze della tempesta tropicale « Debbie », che ha gravemente danneggiato la produzione della Martinica, della Guadalupa e di taluni paesi ACP fino al luglio 1995, nonché degli effetti delle tempeste Iris, Luis e Marilyn verificatesi nei mesi di agosto e settembre 1995;

considerando che il bilancio riprende altresì il quantitativo supplementare di 353 000 t fissato nell'ambito delle

misure transitorie l'approvvigionamento di banane dei mercati austriaco, finlandese e svedese, in seguito all'adesione di questi tre paesi;

considerando che il comitato di banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il bilancio di previsione della Comunità per la produzione, il consumo, le importazioni e le esportazioni di banane per il 1995 figura nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE PER LE BANANE PER IL 1995

	<i>(in tonnellate)</i>
Produzione CE	612 000
Importazioni tradizionali ACP	648 000
Contingente tariffario	
— contingente tariffario di base	2 200 000
— quantitativi supplementari Debbie	64 965
— quantitativi supplementari Iris, Luis e Marilyn	90 800
— quantitativi supplementari adesione Austria, Svezia, Finlandia	353 000
Consumo lordo	3 968 765
Esportazioni	25 000
Consumo netto	3 943 765

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2319/95 della Commissione, del 2 ottobre 1995, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 234 del 3 ottobre 1995)

Nell'allegato III, a pagina 19, nella colonna « Coefficiente di riduzione » :

— per il vasellame di cui al codice NC 7013

anziché: « + 54,49 % »,

leggi: « - 54,49 % » ;

— per i giocattoli di cui al codice NC 9503 49

anziché: « + 70,33 % »,

leggi: « - 70,33 % ».
